



GRUPPO CONSILIARE
CENTRO DESTRA CIVICO
UNIONE DEI COMUNI "VALLI E DELIZIE" – ARGENTA OSTELLATO PORTOMAGGIORE

Portomaggiore, lì 18/04/2023

Spett.le

Regione Emilia-Romagna
Area Valutazione impatto ambientale
e autorizzazioni
vipsa@postacert.regione.emilia-romagna.it

E p.c.

ARPAE
Sede di Ferrara
aofe@cert.arpa.emr.it

OSSERVAZIONE

OGGETTO: presentazione testo di osservazione all'istanza di VIA su impianto per la produzione di fertilizzanti da fanghi di depurazione in località Portoverrara – Portomaggiore (FE) presentata da Centro Agricoltura Ambiente Giorgio Nicoli S.r.l.

Rif. – Protocollo di attivazione Nr. PG.2022.1220215 del 12/12/2022 – Data BUR 20/03/2023

Il sottoscritto ALEX BARICORDI, in qualità di Consigliere dell'Unione dei Comuni "Valli e Delizie" Argenta-Ostellato-Portomaggiore e Capogruppo del Gruppo Consiliare "Centro Destra Civico", ai sensi del D.Lgs. 152/06 presenta il seguente testo di osservazione inerente all'oggetto.

Premesso

- che la società Centro Agricoltura Ambiente Giorgio Nicoli S.r.l. con sede nel Comune di Crevalcore (BO) ha presentato istanza di avvio del procedimento unico di VIA per la realizzazione di un impianto per la produzione di fertilizzanti da fanghi di depurazione localizzato in Via Portoni Bandissolo in località Portoverrara – Portomaggiore (FE) con riqualificazione di corte colonica denominata "Fienil Nuovo";
- che l'obiettivo prefissato dal proponente consiste nel realizzare uno stabilimento capace di produrre fertilizzanti per uso agricolo mediante riciclo di fanghi da depurazione per un quantitativo pari a 60.000 ton/anno;
- che il progetto prevede, in sintesi, la presenza di opificio per attività di ricevimento materia prime e trasformazione dei fanghi in fertilizzanti, e sili di immagazzinamento e stoccaggio del prodotto finito.

Preso atto

- che all'interno del documento denominato "Studio di Impatto Ambientale" presentato dal proponente si individua Portomaggiore quale località strategica per l'insediamento dell'attività in questione nell'interesse collettivo;
- che l'ambito territoriale individuato dal progetto è riconducibile prioritariamente nella provincia di Ferrara per estendersi anche su Bologna e Ravenna;
- che l'attività si svolgerà utilizzando i fanghi provenienti da depuratori comunali che trattano acque reflue urbane e da industrie agroalimentari, indicando tra gli obiettivi da perseguire il recupero dei rifiuti e il conseguente riutilizzo degli stessi nel rispetto dell'ambiente;
- che il progetto presentato dal proponente adduce che le lavorazioni avranno luogo in ambiente totalmente confinato, con idoneo impianto di aspirazione e trattamento aria, nonché l'utilizzo di attrezzatura a bassa emissione sonora con locali opportunamente isolati per l'abbattimento dei rumori.

Si OSSERVA quanto segue:

- a pag. 8 di 166 del documento "Studio di Impatto Ambientale" l'area in questione viene definita agreste, fuori dal nucleo abitato principale, in area scarsamente popolata.
SI OSSERVA che tale affermazione risulta non corrispondente al vero in quanto sono numerose le abitazioni civili ed edifici con attività entro i 1.000 metri, con potenzialità di percepire fortemente le problematiche acustiche, olfattive e di altra natura generate dall'impianto. Inoltre vi sono paesi abitati nelle immediate vicinanze (Portoverrara, Portomaggiore, Bando, ecc.) che risentirebbero delle criticità generate dall'impianto, anche solo da punto di vista dell'incremento del traffico veicolare e dal maggiore inquinamento.
- a pag. 9 di 166 del documento "Studio di Impatto Ambientale" si giustifica la presentazione dell'istanza di VIA con la presenza in precedenza di un procedimento autorizzativo di insediamento impianto fanghi *"che di fatto lo indica come area ideale per impiantare l'attività in oggetto"*
SI OSSERVA che il precedente procedimento autorizzativo di insediamento impianto fanghi non giustifica in alcun modo l'area individuata quale zona ideale per impiantare l'attività in questione. Anzi, le numerose e ripetute sollecitazioni pervenute dai portatori d'interesse sul territorio testimoniano le difficoltà di questa area ad ospitare tale impianto.
- a pag. 12 di 166 e seguenti del documento "Studio di Impatto Ambientale" sono riportate le distanze dei recettori dai nuclei abitativi entro i 1.000 metri
SI OSSERVA che risulta necessario tenere in considerazione anche i nuclei abitativi oltre i 1.000 metri. Tutte le attività presenti sono potenziali soggetti passivi delle eventuali criticità generate dall'impianto.
- a pag. 17 di 166 e seguenti del documento "Studio di Impatto Ambientale" sono riportati gli strumenti di programmazione e gestione del territorio, tra i quali si evidenzia:
 - il Piano Regionale di gestione dei Rifiuti e Bonifica siti contaminati 2022-2027 (PRRB) che prevede, tra gli altri, gli obiettivi di riduzione del 5% della produzione di rifiuti speciali non pericolosi e del 10% dei rifiuti speciali pericolosi e sviluppo delle filiere di recupero (green economy), affermando che la transizione ecologica dovrà assumere un carattere di piena trasversalità in tutte le politiche settoriali regionali, con un approccio organico verso tutta la futura attività di normazione, pianificazione e programmazione.
SI OSSERVA che gli obiettivi di riduzione dei rifiuti speciali non debbono avvenire a discapito della salute dei cittadini e della salvaguardia dell'ambiente, e che le filiere di recupero devono tenere in considerazione pienamente la trasversalità di tutte le azioni, ivi comprese le conseguenze dirette e indirette dell'insediamento di impianti di lavorazione fanghi come quello in questione.
 - il Piano Territoriale Paesaggistico Regionale (PTPR) che persegue gli obiettivi di conservare i connotati riconoscibili della vicenda storica del territorio nei suoi rapporti complessi con le popolazioni insediate e con le attività umane, di garantire la qualità dell'ambiente, naturale e antropizzato e la sua fruizione collettiva, di assicurare la salvaguardia del territorio e delle sue risorse primarie, fisiche, morfologiche e culturali, di individuare le azioni necessarie per il mantenimento il ripristino e l'integrazione dei valori paesaggistici e ambientali.

SI OSSERVA che l'area oggetto di futuro insediamento si trova vicinissima ad una porzione del territorio provinciale tutelata dalla presenza di caratteri ambientali generali e specifici, con particolare attenzione per bacini e corsi d'acqua naturali. Inoltre l'insediamento dell'impianto non consentirebbe di conservare i complessi rapporti tra popolazione insediata, attività umane e conformazione territoriale all'interno della vicenda storica del territorio.

- il Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell'Aria (PTRQA) della provincia di Ferrara evidenzia il Comune di Portomaggiore all'interno della zona A, ossia un territorio dove vi è il rischio di superamento del valore limite e/o delle soglie di allarme delle pressioni di inquinamento dell'aria.

SI OSSERVA che la presenza di un nuovo impianto avente le caratteristiche citate nelle relazioni della società proponente determinerà un innalzamento delle pressioni di inquinamento dell'aria, non solo per la presenza stessa dell'impianto ma anche per il maggior afflusso in entrata e uscita dal territorio di mezzi pesanti per il trasporto del materiale, con effetti negativi sulla qualità dell'aria e della vita delle comunità locali, oltre ad incidere negativamente sulla struttura stradale locale.

- il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) della provincia di Ferrara rileva la zona di interesse del futuro impianto vicinissima agli ambiti di tutela e zone di particolare interesse paesaggistico e ambientale, nonché inserito in matrici ambientali di particolare rilievo tra rete idrografica, elementi naturali di interesse e caratteristiche storico-morfologiche. Inoltre emerge la particolare contiguità con i siti di Rete Natura 2000 "Valle del Mezzano" e "Po di Primaro e Bacini di Traghetto", e con la Rete Ecologica Provinciale – Corridoio ecologico primario. Si rileva altresì la presenza di una rete ad altissima tensione che attraversa l'area.

SI OSSERVA l'assoluta necessità di preservare le zone ambientali tutelate, in particolare da nuovi e potenziali rischi di danno ambientale.

- il Piano Provinciale di Gestione dei Rifiuti (PPGR) della provincia di Ferrara evidenzia che il sito di interesse dell'impianto in questione si trova nella prossimità di aree individuate come non idonee alla localizzazione di impianto di smaltimento e recupero dei rifiuti (pag. 54 di 166)

SI OSSERVA di tenere in considerazione che l'area in questione si trova nelle immediate vicinanze delle zone non idonee ad ospitare impianti di smaltimento e recupero rifiuti.

- il Piano Urbanistico Generale (PUG) dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie che pone tra i principali obiettivi relativi al programma di sviluppo del territorio il potenziamento delle aziende agricole mediante promozione e adozione di tecnologie innovative e loro gestione in modo sostenibile, e lo sviluppo economico delle aree rurali. Il PUG evidenzia l'estrema vicinanza a corsi d'acqua da qualificare paesaggisticamente ed ecologicamente.

SI OSSERVA la dubbia l'utilità dell'impianto all'attuazione del PUG in quanto è chiaramente in contrasto con lo sviluppo di azioni volte alla rigenerazione del patrimonio edilizio esistente in un contesto di rispetto della valorizzazione ambientale del territorio e non si può configurare quale occasione di ricostruzione di una risorsa del territorio funzionale alle aziende agricole locali. Inoltre l'edificio attualmente presente è privo di interesse storico (recente edificazione) e pertanto l'intervento ammesso per il riuso deve essere finalizzato verso usi che non ne trasformino la tipologia originaria (come invece è previsto nel progetto della società proponente).

- a pag. 75 di 166, nella sezione "Inquadramento progettuale" viene riportata la seguente frase *"Condizione indispensabile per lo svolgimento dell'attività risulta comunque essere la disponibilità di fanghi di depurazione di adeguate caratteristiche qualitative, non sempre disponibili in loco e che quindi possono anche provenire da impianti situati a distanza dall'area di trattamento e produzione del fertilizzante. Per la sua collocazione, l'impianto risulterà sostanzialmente equidistante e baricentrico rispetto all'area agricola presa in esame comprendendo, in un raggio di poche decine di chilometri di distanza da esso, ampie porzioni delle provincie di Ferrara, Bologna e Ravenna."*

SI OSSERVA la carenza di informazioni sulla disponibilità e reperimento del prodotto in entrata, che qualifica il progetto in una dimensione geografica di trattamento fanghi ben maggiore di quanto dichiarato, con tutti i rischi annessi e connessi. Inoltre la già dichiarata potenziale indisponibilità di fanghi di depurazione di adeguate caratteristiche qualitative in loco dovrebbe, di per sé, far ripensare l'opportunità di impiantare tale attività nel luogo prescelto.

- a pag. 80 di 166 viene riportata la seguente frase *"Si cercherà quindi di privilegiare impianti che operino in ambiti nei quali sia stata operata una separazione, a livello di linee fognarie, tra i comparti produttivi e quelli civili e residenziali, e che trattino perciò solo quest'ultima tipologia di reflui. In ogni caso, si farà comunque riferimento ad impianti sui quali non si abbia un conferimento significativo di reflui"*

provenienti da comparti produttivi, per limitare gli effetti negativi sulla qualità complessiva dei fertilizzanti prodotti che tale provenienza può comportare. Al di là dei controlli che verranno operate sulle singole provenienze, un'adeguata garanzia sulla qualità dei materiali deriverà dal fatto che verrà operata un'accurata selezione dei conferitori, limitandone il numero esclusivamente a poche realtà con le quali sia possibile stabilire un adeguato rapporto fiduciario.

SI OSSERVA che la scelta di privilegiare impianti che optino per l'attività di separazione dei reflui sopra citata non è garanzia di utilizzo esclusivo di fanghi "buoni". Inoltre si dichiarano già i potenziali effetti negativi sulla qualità complessiva dei fertilizzanti prodotti nel caso in cui il conferimento sia effettuato da impianti con reflui provenienti da comparti produttivi (che non vengono comunque eliminati dalle forniture).

Altresì viene riportata una modalità di selezione dei conferitori con la possibilità di creazione di un "adeguato rapporto fiduciario" sul quale si esprimono forti dubbi e perplessità.

Valutata

- la composizione e le caratteristiche pedologiche dei terreni del territorio ferrarese, classificati in Zona Vulnerabile da Nitrati, già saturi da spandimenti provenienti da allevamenti e impianti biogas;
- la necessità per l'impianto di realizzo di opere di adeguamento infrastrutturale stradale, ivi compresa la viabilità provinciale e alcuni manufatti interferenti con la rete idraulica consortile, così come previsto da progetto della società proponente;
- l'attività intrinseca dell'impianto in questione, ricadente tra quelle a potenziale rischio osmogeno;
- la necessità di verificare l'effettiva ed equa ripartizione dei carichi ambientali nel contesto geografico locale, tenendo in considerazione l'effettivo fabbisogno sulla base dei dati disponibili, la possibilità di ampliamento di siti già esistenti al fine di non pregiudicare ulteriormente il consumo di suolo.

Si ritiene inoltre

- che il progetto della società proponente sia gravemente incompleto, in particolare nella valutazione degli impatti cumulativi, ossia di una valutazione degli effetti potenziali e sinergici tra interventi, opere e infrastrutture localizzate sul territorio, oltre ad effetti riferiti alla progressiva degradazione ambientale derivante da una serie di attività realizzate in tutta un'area o regione, anche se ogni intervento, preso singolarmente, potrebbe non provocare impatti significativi;
- che la legislazione attualmente in vigore preveda l'inclusione di una analisi completa ed esaustiva degli effetti cumulativi sull'ambiente che tale progetto può produrre se viene considerato congiuntamente ad altri progetti.

Si ritiene altresì sottolineare

- che il territorio è già provvisto di analogo impianto sito nel Comune di Ostellato, nel 2019 oggetto di sospensione dell'attività a causa di esalazioni maleodoranti percepibili a diversi chilometri di distanza ed emissione di sostanze irritanti provocanti malessere al personale ivi presente con conseguenti accessi al Pronto Soccorso. L'impianto di Ostellato è stato oggetto di provvedimenti cautelari/restrittivi da parte del Sindaco di Ostellato e di Arpae, con relativa verifica dell'idoneità dei fanghi conferiti, con l'attivazione di misure volte a correggere la fuga delle esalazioni maleodoranti e misure volte alla tutela della salute pubblica e dei lavoratori.

Risulta doveroso constatare e portare all'attenzione degli organi competenti

- che la Regione Lombardia riscontra da anni gravose difficoltà di gestione dei terreni in tema di "fanghi da depurazione", tanto da pubblicare numerosi atti amministrativi inerenti il divieto di spandimento
- che a titolo esemplificativo e non esaustivo, il Decreto nr.15709 del 03/11/2022 della Regione Lombardia (identificativo Atto nr.6435 della Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi) indica l'elenco dei comuni lombardi idonei e non idonei all'impiego per uso agronomico dei fanghi da depurazione per la campagna 2022/2023, il quale evidenzia una situazione di fatto complessa e pericolosa
- che le infografiche messe a disposizione dal sopra citato Decreto rilevano una situazione drammatica in continua evoluzione negativa che si ritiene di riportare di seguito:




Figura 1. Carico di azoto da effluenti di allevamento al campo (kg/ha/anno) su base comunale (SIARL ottobre 2022).




Figura 2. Idoneità dei comuni all'utilizzo agronomico dei fanghi di depurazione (2022).

Ricordando

- il principio comunitario di precauzione in ragione di ragionevoli rischi per la salute pubblica, la salvaguardia dei terreni agricoli, la tutela dell'ambiente e del paesaggio e la difesa della qualità della vita delle popolazioni residenti;
- che la società proponente aveva già depositato un progetto oggetto di procedura di verifica di assoggettabilità a VIA (screening) nel 2018, la cui istruttoria si è conclusa con provvedimento volto a rinviare l'approvazione del progetto ad ulteriore procedura di VIA. Il progetto oggi presentato, nonostante le "migliorie" apportate dalla società proponente, non assicura in alcun modo la trascurabilità dell'impatto dell'impianto nella zona di insediamento.

Si rilevano i seguenti aspetti critici

- estrema vicinanza a zona tutelata per caratteri ambientali di bacini e corsi d'acqua
- estrema vicinanza a zona tutelata per carattere paesaggistico e ambientale
- estrema vicinanza a zone di alto pregio quali il Parco del Delta del Po e ZPS, con potenziali ripercussioni negative sullo stato di conservazione dei valori naturali tutelati (clima, habitat/ecosistemi, fauna, flora, paesaggio, ecc.)
- rischi sulla conservazione della biodiversità
- estrema vicinanza a nuclei abitativi che vedrebbero persa definitivamente la propria qualità di vita, nonché una effettiva perdita di valore del patrimonio immobiliare
- estrema vicinanza da centri densamente popolati con conseguente impatto sulla qualità della vita della popolazione residente e delle attività che vi operano
- presenza di elettrodotto – presenza di rete ad altissima tensione
- l'area individuata è oggettivamente inserita in un contesto sfavorevole per dotazione di infrastrutture viarie, con scarsa accessibilità ed evidenti carenze di riqualificazione delle strade principali di accesso (Via Rangona, Via Argine Marino, Via Bonacciola)
- oggettivo e sostanziale incremento del traffico veicolare con mezzi pesanti, già messo sotto pressione da altre attività insediate sul territorio (società di bioenergia, attività di raccolta e trasporto dei pomodori, ecc.)
- elevati rischi in funzione dell'uso di risorse naturali, produzione di rifiuti, inquinamento, disturbi arrecati alle zone circostanti, rischio di incidenti di diversa natura (compreso il danno ambientale)
- mancanza di valutazione degli impatti cumulativi
- alta pericolosità dei fanghi di depurazione che hanno determinato il divieto di spandimento in decine di comuni della Regione Lombardia con opportuni provvedimenti amministrativi ripetuti negli anni
- relazione non chiara sulla reperibilità del prodotto in entrata
- relazione non chiara sul "rapporto fiduciario" con i fornitori
- presenza di analogo impianto nel Comune di Ostellato che in passato ha registrato problematiche importanti per la salute di cittadini e lavoratori

Si richiede pertanto

- che siano approfonditi gli aspetti chimici e chimico-fisici dei fanghi e del gesso di defecazione, suggerendo di presentare dati, analisi e prove scientifiche certe ed esaustive sull'utilizzo del prodotto e sulle sue implicazioni e conseguenze, tenendo in considerazione in particolare le esperienze nelle zone in cui sono già attivi impianti di questo genere (come, ad esempio, la Regione Lombardia). Altresì si suggerisce una analisi degli effetti nel medio/lungo periodo sui terreni e sull'indice di fertilità degli stessi;
- che sia tenuta maggiormente in considerazione la presenza di abitazioni civili ed edifici con attività entro i 1.000 metri dall'impianto, con particolare riferimento ai residenti nelle immediate vicinanze, che dovrebbero essere catalogate come "principali recettori sensibili" visto il rischio reale e dichiarato di eventuali problemi acustici, odorifici, ecc. ;
- che sia tenuta maggiormente in considerazione la presenza di abitati oltre i 1.000 metri in relazione alla qualità della vita;
- che sia effettuato un approfondimento serio sulla tutela e qualità del paesaggio, avente caratteristiche e peculiarità distintive e fortemente apprezzate dal c.d. "turismo lento", testimoniato dalla presenza di numerose attività ricettive, insediate nelle immediate vicinanze del sito in questione, che vivono della bellezza del territorio e delle sue tipicità. Eventuali insediamenti atipici ed inconsueti per la storia del territorio, uniti alla particolarità dell'attività prevista e all'impatto ambientale, possono alterare l'attuale equilibrio e danneggiare le attività turistiche e ricettive presenti.

Si ricorda che nel precedente Progetto Preliminare presentato dalla società proponente nel 2018, nella sezione "1.generalità – 1.7analisi paesaggistica" si definisce la zona di ubicazione attraverso le seguenti frasi:

- *“La banalizzazione del paesaggio, dato dalla povertà delle diversità e dall'eccessiva antropizzazione, rendono il sito oggetto idoneo all'insediamento proposto”*
- *“Il paesaggio del contesto si presenta fortemente antropizzato, senza alcun tipo di elemento naturale o antropico di pregio o eccellenza, riconducibile alla presenza di piante monumentali, coltivazioni di rilevanza naturalistica, sistemi insediativi storico-culturali, particolari qualità sceniche o panoramiche che possano caratterizzare o creare relazioni strutturali a formazione della tipicità identificativa del territorio”*

Il testo del nuovo progetto non riporta nessuna di tali espressioni e risulta quanto meno inconsueto tale mutamento di valutazione così repentino;

- che sia effettuato un approfondimento completo ed esaustivo sull'impatto ambientale nella sua interezza;
- che sia effettuato un approfondimento completo ed esaustivo sull'impatto dell'impianto in funzione del sistema viario stradale;
- che sia effettuato un approfondimento completo ed esaustivo sulla natura del prodotto in entrata e sulla natura dei “rapporti fiduciari” con i fornitori.

Si ringrazia per l'attenzione.
Cordialmente.

Il Capogruppo Consiliare
Centro Destra Civico
Unione dei Comuni “Valli e Delizie”
Argenta-Ostellato-Portomaggiore
ALEX BARICORDI

